# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 28 marzo 1990**

**che autorizza il Regno Unito a concedere aiuti all'industria carboniera per gli esercizi 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(90/634/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 9 febbraio 1990, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione, a norma delle disposizioni della decisione n. 2064/86/CECA, gli interventi che intende effettuare nell'esercizio 1989/1990 a favore dell'industria carboniera.

Con la stessa lettera, il governo del Regno Unito ha pure comunicato alla Commissione gli interventi che intende effettuare negli esercizi 1988/1989 e 1987/1988.

A norma della succitata decisione, la Commissione delibera in merito alle seguenti misure :

— aiuto per la copertura di perdite dell'impresa « British Coal Corporation » nell'esercizio 1989/1990, fino a concorrenza di 800 milioni di lire sterline ;

— aiuto per la copertura di perdite dell'impresa « British Coal Corporation » negli esercizi 1988/1989 e 1987/1988, fino a concorrenza rispettivamente di 203 milioni di lire sterline e di 374 milioni di lire sterline ;

— aiuto all'impresa « British Coal Corporation » per la costituzione di una riserva per la copertura degli indennizzi per la perdita dell'udito a seguito delle attività di produzione anteriori all'esercizio 1989/1990, fino a concorrenza di 500 milioni di lire sterline ;

— un aiuto all'impresa « British Coal Corporation » per la costituzione di una riserva per la fornitura, a titolo gratuito, di carbon fossile, di combustibile degassificato o in certuni casi di un pagamento in contanti, ai minatori al termine della loro attività professionale, agli ex minatori o agli aventi diritto, a seguito delle attività di produzione anteriori all'esercizio 1990/1991, fino a concorrenza di 2 000 milioni di lire sterline ;

— un intervento finanziario che rifletta la minusvalenza degli attivi immobilizzati dell'impresa « British Coal Corporation », fino a concorrenza di 2 600 milioni di lire sterline.

Le misure previste dal governo del Regno Unito a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione. La Commissione deve pertanto deliberare, ai sensi dell'articolo 10 della stessa, sulla conformità delle misure con gli obiettivi ed i criteri fissati dalla decisione medesima e sulla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

II

Con le decisioni 87/452/CECA [2], 88/294/CECA [3], 89/175/CECA [4] e 89/584/CECA [5], la Commissione ha approvato rispettivamente per gli esercizi 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990, aiuti alla produzione corrente per 215,9 milioni di lire sterline, 14,5 milioni di lire sterline e 15,5 milioni di lire sterline. Per l'esercizio 1987/1988, gli aiuti si componevano di un aiuto per la copertura di perdite di 200 milioni di lire sterline e di un aiuto al trasferimento di attività e di posti di lavoro di 15,9 milioni di lire sterline. Per gli esercizi 1988/1989 e 1989/1990, malgrado il fatto che i conti finanziari preventivi dell'industria carboniera del Regno Unito mettessero in evidenza un deficit importante, non è stato concesso alcun aiuto per la copertura delle perdite. Gli interventi comunicati ed autorizzati nell'ambito di questi due ultimi esercizi si riferivano soltanto all'aiuto al trasferimento di attività e di posti di lavoro.

Nel corso degli ultimi cinque anni, l'industria carboniera del Regno Unito è stata oggetto di importanti misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento. Nell'ambito di tali interventi, il numero dei pozzi d'estrazione è passato da 169 nel marzo 1985 a 75 nel marzo 1990, mentre le maestranze dell'impresa « British Coal Corporation » venivano ridotte da 171 000 a 66 000 minatori. La produttività nello stesso periodo è salita di oltre il 75 %.

La chiusura dei pozzi d'estrazione citati, ha provocato un importante aumento degli oneri gravanti sull'impresa a seguito di ammortamenti eccezionali. L'industria è stata pure costretta a sopportare una quota crescente dei propri

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

[2] GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 13.
[3] GU n. L 125 del 19. 5. 1988, pag. 40.
[4] GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 14.
[5] GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 32.

costi di licenziamento. Poiché nel corso degli esercizi 1988/1989 e 1989/1990 non sono stati concessi aiuti per la copertura delle perdite, queste ultime sono state coperte mediante prestiti, dato che l'impresa non dispone di alcun capitale proprio.

La combinazione dovuta all'aumento dei tassi d'interesse, alla quota importante di prestiti a breve termine sul volume totale dei prestiti dell'impresa ed alla crescita dei prestiti contrattati, ha pertanto contribuito a far salire l'onere degli interessi passivi da 368 milioni di lire sterline nel corso dell'esercizio 1987/1988, a quasi 600 milioni di lire sterline nel corso dell'esercizio 1989/1990.

L'aiuto alla copertura delle perdite per l'esercizio 1989/1990 viene concesso per una produzione totale di 96,6 milioni di t e non eccede la differenza, per ogni tonnellata prodotta, tra i costi medi previsti ed i ricavi medi previsti e soddisfa pertanto alle condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

Gli aiuti per la copertura delle perdite notificati dal governo del Regno Unito e relativi agli esercizi 1987/1988 e 1988/1989 non superano lo scarto non coperto fra i costi e ricavi della produzione carboniera per il periodo oggetto della notifica e sono pertanto conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4 della decisione n. 2064/86/CECA.

Tali misure facilitano il processo di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria carboniera del Regno Unito e contribuiscono a migliorare la competitività dell'industria carboniera mediante la chiusura di capacità di produzione che a lungo termine non offrono alcuna prospettiva di efficienza economica e mediante la creazione di nuove capacità economicamente efficienti, attraverso l'introduzione di nuovi procedimenti tecnici o di nuove attrezzature e sono dunque conformi agli obiettivi indicati all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione suddetta.

III

L'aiuto per la costituzione di un riserva destinata a coprire degli indennizzi per la perdida dell'udito a seguito di attività di produzione anteriori all'esercizio 1989/1990 risulta dall'obbligo per l'impresa « British Coal Corporation » di indennizzare i lavoratori ed ex lavoratori il cui udito abbia avuto a soffrire per il rumore nel corso dell'attività. In passato, l'imputazione contabile della spesa interveniva sulla base degli indennizzi rivendicati nel corso dell'anno. In futuro, verrà costituita una riserva annuale fino a concorrenza dell'indennizzo da versarsi ulteriormente per la perdita dell'udito imputabile all'attività dell'anno in questione e sarà parte integrante del costo di produzione.

Al fine di permettere la transizione verso questo nuovo regime, il governo del Regno Unito si propone di costituire, attraverso la concessione di aiuti, una riserva dell'ordine di 500 milioni di lire sterline che copra le domande potenziali d'indennizzo risultanti dalla perdita dell'udito anteriore al 26 marzo 1989. Tale importo coprirà degli indennizzi che in alcuni casi risalgono a oltre vent'anni fa e ad un'epoca in cui l'impresa contava oltre 470 000 minatori rispetto ai 66 000 minatori del 1990.

Di conseguenza, l'intervento finanziario può essere suddiviso in due categorie :

— una parte, fino a concorrenza di 410 milioni di lire sterline, corrispondente all'indennizzo dei lavoratori anziani licenziati nel corso del processo di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento del settore, e dei lavoratori pensionati delle miniere che sono state chiuse nell'ambito del processo citato, parte che quindi non è collegata alla produzione corrente ;

— un'altra parte, fino a concorrenza di 90 milioni di lire sterline, riguardante i lavoratori attivi, per la perdita dell'udito imputabile all'attività professionale anteriore al 26 marzo 1989 ed i lavoratori pensionati delle miniere in attività, per la quale la Commissione deve pronunciarsi nell'ambito dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione.

Conformemente all'articolo 8 della decisione, la quota degli interventi di aiuto che coprono le indennità considerate quali oneri ereditati dal passato è compatibile con il mercato comune, nella misura in cui essa non superi i costi. Poiché trattasi della costituzione di una riserva, il governo del Regno Unito comunicherà annualmente alla Commissione gli importi delle indennità effettivamente versate ed il volume dell'aiuto relativo.

Il saldo di 90 milioni di lire sterline, legato all'attività corrente dell'impresa, facilita la messa a punto di nuove pratiche contabili che garantiranno una migliore trasparenza dei costi di produzione e faciliteranno la messa in opera di misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento e pertanto il miglioramento della competitività dell'industria carbonifera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

IV

Ai sensi di una convenzione denominata « National Concessionary Fuel Agreement for Mineworkers, Coke-workers, Weekly Paid Industrial Staff and their Beneficiaries » firmata in data 2 marzo 1984 fra « British Coal Corporation », da un lato, e l'Unione nazionale dei minatori (National Union of Mineworkers), dall'altro, l'impresa è tenuta a fornire, a titolo gratuito, o del carbon fossile o del combustibile degassificato ovvero, in alcuni casi, un pagamento in contanti ai minatori, agli ex minatori o agli aventi diritto. Per il periodo precedente il 31 marzo 1990, l'imputazione del costo di tali forniture interveniva via via con la loro esecuzione. A partire dal 1° aprile 1990, tale sistema subirà varie modifiche nell'ambito di un miglioramento delle pratiche contabili.

Al fine di poter tener conto dell'onere passato provocato dalle forniture di combustibile dovute a beneficiari che hanno cessato o che cesseranno la loro attività, per il periodo di attività precedente il 31 marzo 1990, il governo del Regno Unito si propone di costituire, con la concessione degli aiuti, una riserva dell'ordine di 2 000 milioni di lire sterline per soddisfare 340 000 aventi diritto.

Gli oneri coperti da tali aiuti devono essere suddivisi in due categorie :

— una parte, valutata pari a 1 300 milioni di lire sterline, che copre degli obblighi di fornitura a 220 000 beneficiari, corrispondente al numero dei minatori licenziati al momento del processo di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento del settore, ed ai lavoratori pensionati delle miniere che sono state chiuse nell'ambito del processo suddetto o agli aventi diritto e che pertanto non può essere considerata come quota legata alla produzione corrente ;

— un'altra parte, valutata pari a 700 milioni di lire sterline, che riflette gli obblighi di fornitura a 50 000 lavoratori pensionati delle miniere ancora in attività ed a 72 000 lavoratori attivi, per la quota delle forniture da effettuare dopo il loro pensionamento, a seguito della loro attività professionale anteriore al 31 marzo 1990 oppure agli aventi diritto, parte per la quale la Commissione deve pronunciarsi nell'ambito dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione suddetta.

A norma dell'articolo 8 della decisione, la quota dell'intervento di aiuto che copre gli oneri ereditati dal passato è compatibile con il mercato comune, nella misura in cui essa non sorpassa i costi. Poiché trattasi della costituzione di una riserva, il governo del Regno Unito comunicherà tutti gli anni alla Commissione l'importo delle forniture come pure il volume dell'aiuto relativo.

Il saldo di 700 milioni di lire sterline, legato all'attività corrente dell'impresa, facilita la messa in opera di nuove pratiche contabili che garantiranno una migliore trasparenza dei costi di produzione e faciliteranno la messa in opera delle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento e pertanto il miglioramento della competitività dell'industria carboniera conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

V

La continua contrazione della quota di mercato del carbone prodotto nel Regno Unito, le prospettive in materia di evoluzione dei prezzi del carbone ed i problemi tecnici incontrati in giacimenti fino a poco tempo fa giudicati promettenti, suggeriscono che oltre la metà dell'attivo dell'impresa « British Coal Corporation » debba essere considerato irrecuperabile.

Una minusvalenza delle attività immobilizzate, pari a 1 800 milioni di lire sterline, è imputabile ad un calo in termini reali di oltre il 25 % dei prezzi del carbone ricavati dall'impresa, come pure alla presa in conto di difficoltà di natura tecnica. Il saldo, cioè 800 milioni di lire sterline, dovrà ancora trovare conferma, alla luce di studi tecnici, economici e geologici attualmente in corso e delle prospettive commerciali a medio termine dell'impresa stessa.

L'evoluzione della situazione permette dunque di ritenere che, nelle circostanze attuali, l'obiettivo dell'equilibrio che era stato imposto all'impresa si rivela non conseguibile, a seguito dei cambiamenti intervenuti sui mercati energetici e delle prospettive a lungo termine.

Il governo del Regno Unito prevede di coprire, con un intervento finanziario dell'ordine di 2 600 milioni di lire sterline, il calo del valore intrinseco dell'attivo dell'impresa, riconoscendo che certune di tali attività avranno una durata di vita più corta e non presenteranno la redditività attesa in partenza, riconducendo i prestiti non rimborsati dell'impresa a un livello più compatibile con il valore recuperabile dell'attivo stesso.

La misura notificata dal governo del Regno Unito non può essere considerata come fornitura di capitali a rischio, secondo la normale prassi delle società in un'economia di mercato, e quindi può essere considerata quale aiuto comunitario compatibile con il buon funzionamento del mercato comune, nella misura in cui esso sia conforme agli obiettivi che figurano all'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta decisione.

L'aiuto previsto permetterà non soltanto di migliorare la trasparenza della contabilità dell'impresa e di conformarla ai principi di ortodossia contabile, ma soprattutto eviterà di far pesare sulle imprese che a lunga scadenza offrono buone prospettive di efficienza economica, degli oneri finanziari legati a delle capacità di produzione che invece non presentano alcuna prospettiva di efficienza economica. La misura, in tal senso, è pertanto conforme all'obiettivo enunciato all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione.

Ai sensi della comunicazione del governo del Regno Unito, la valutazione precisa della minusvalenza dell'attivo immobilizzato portà intervenire soltanto alla fine dell'esame dettagliato in corso di realizzazione per ogni bacino d'estrazione, nell'ambito di una strategia d'impresa, riguardo alle loro prospettive future.

In attesa di una comunicazione riguardante gli elementi sopra citati, la Commissione è in grado di decidere soltanto in merito ad un importo di 1 800 milioni di lire sterline, corrispondenti alla minusvalenza già fin d'ora considerata definitiva.

Ad eccezione degli aiuti che permettono all'impresa di far fronte ai costi di licenziamento della manodopera e ad altri costi sociali legati alla ristrutturazione, alla razionalizzazione ed all'ammodernamento dell'industria carbonifera, il governo del Regno Unito ha fatto sapere alla Commissione che esso si asterrà, nel corso degli esercizi futuri, dall'accordare all'impresa qualsiasi altra forma di aiuto e ciò sino alla fine del periodo di validità della decisione n. 2064/86/CECA.

VI

Gli aiuti oggetto della decisione presente sono di conseguenza compatibili con il buon funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Regno Unito è autorizzato a concedere alla propria industria carboniera, per l'esercizio 1989/1990, aiuti fino a concorrenza di 5 100 milioni di lire sterline. L'importo totale si compone degli aiuti seguenti:

— un aiuto per la copertura delle perdite dell'impresa « British Coal Corporation » fino a concorrenza di 800 milioni di lire sterline;

— un aiuto all'impresa « British Coal Corporation » per la costituzione di una riserva per la copertura di indennizzi per la perdita dell'udito a seguito dell'attività di produzione anteriore all'esercizio 1989/1990, fino a concorrenza di 500 milioni di lire sterline;

— un aiuto all'impresa « British Coal Corporation » per la costituzione di una riserva per le forniture, a titolo gratuito, di carbone, combustibile degassificato o in taluni casi di un pagamento in contanti, ai minatori alla fine della loro attività professionale, agli ex minatori ed agli aventi diritto, per la quota derivante dalle attività di produzione anteriori all'esercizio 1990/1991, fino a concorrenza di 2 000 milioni di lire sterline;

— un intervento finanziario che rifletta la minusvalenza dell'attivo immobilizzato dell'impresa « British Coal Corporation » fino a concorrenza di 1 800 milioni di lire sterline.

*Articolo 2*

Il Regno Unito è autorizzato a versare all'impresa « British Coal Corporation » un aiuto che copra lo scarto non ancora compensato fra i costi ed i ricavi della produzione carboniera nel corso degli esercizi 1987/1988 e 1988/1989, fino a concorrenza di un importo totale di 577 milioni di lire sterline.

*Articolo 3*

Il governo del Regno Unito provvede affinché tutte le spese non effettuate o sopravalutate, riguardo ad uno degli elementi oggetto della presente decisione, vengano adesso rimborsate.

*Articolo 4*

Il governo del Regno Unito comunica alla Commissione entro il 1° ottobre 1990 le informazioni relative al piano strategico dell'impresa « British Coal Corporation ».

*Articolo 5*

Il governo del Regno Unito comunica annualmente alla Commissione i versamenti effettuati ai beneficiari sul conto riserve autorizzate all'articolo 1 della presente decisione.

*Articolo 6*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1990.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*